

TI_GERICHTE 15.2019.89 vom 16. Dezember 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2019.89

FR: TI_GERICHTE 15.2019.89 du 16 décembre 2019

IT: TI_GERICHTE 15.2019.89 del 16 dicembre 2019

Regeste

Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Procedura d'appello pendente all'estero contro la sentenza in base alla quale l'escutente ha ottenuto il rigetto definitivo dell'esecuzione

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.12.2019 15.2019.89

Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Procedura d'appello pendente all'estero contro la sentenza in base alla quale l'escutente ha ottenuto il rigetto definitivo dell'esecuzione

Incarto n. 15.2019.89 Lugano 16 dicembre 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 18 ottobre 2019 della RI 1 (rappresentata dal gerente RA 1, _____) contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione di Lugano , o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l'8 ottobre 2019 nell'esecuzione n. _____ promossa nei confronti della ricorrente dalla PI 1 , IT-_____ ritenuto in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. _____ emesso il 19 aprile 2019 dall'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro la RI 1 per l'incasso di complessivi fr. 72'135.21 sulla base di un decreto ingiuntivo e di una decisione emessi dal Tribunale di Como rispettivamente il 30 luglio 2015 e l'8 gennaio 2019. B. L'opposizione interposta dall'escussa essendo stata rigetta in via definitiva con sentenza emessa il 12 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, l'8 ottobre 2019 l'UE ha emesso la comminatoria di fallimento. C. Con ricorso del 18 ottobre 2019, la RI 1 ha chiesto alla Camera di annullare "e/o" sospendere la comminatoria di fallimento. D. Con osservazioni del 23 ottobre 2019 l'UE ha proposto di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori, sulla scorta dell'art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200). Considerato in diritto: 1. Interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, il 9 ottobre 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. A sostegno della sua richiesta di annullamento "e/o" sospensione della comminatoria di fallimento, la ricorrente fa valere di aver inoltrato al Tribunale d'appello di Milano un appello contro la sentenza con cui il Tribunale di Como ha rigettato l'opposizione interposta contro il decreto ingiuntivo, su cui l'escutente fonda le proprie pretese. Evidenzia d'altronde di aver presentato contestualmente una richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della

sentenza impugnata, la cui discussione era prevista per il 3 dicembre 2019. 3. Giusta l'art. 159 LEF, ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento, l'ufficio d'esecuzione gli commina senza indugio il fallimento. Nel caso in esame, è indubbio che la RI 1 è soggetta all'esecuzione in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 9 LEF) e che la sua opposizione e al precetto esecutivo è stata rigettata in via definitiva con la sentenza 12 settembre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2019.2498), ora passata in giudicato, acclusa alla domanda di continuazione dell'esecuzione presentata dall'escutente il 7 ottobre 2019. Corretta, quindi, la decisione dell'UE di emettere la comminatoria di fallimento, tanto più che, come risulta implicitamente dalle stesse allegazioni della ricorrente, la sentenza italiana di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo era ancora provvisoriamente esecutiva al momento dell'inoltro del ricorso. Di conseguenza nulla giustifica al momento attuale l'annullamento o la sospensione della comminatoria. 4. Se la sentenza italiana dovesse poi essere annullata o la sua provvisoria esecutività sospesa, la RI 1 potrà sempre chiedere l'annullamento, rispettivamente la sospensione, degli atti esecutivi successivi al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo o persino dell'intera esecuzione. Siccome si tratta al momento soltanto d'ipotesi, può essere lasciato indeciso il quesito di sapere se l'annullamento (o la sospensione) degli atti esecutivi successivi al rigetto può essere richiesto direttamente all'ufficio d'esecuzione e se del caso, su ricorso, all'autorità di vigilanza (in tal senso: DTF 56 III 151 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 84 ad art. 80 LEF) oppure se è necessaria un'azione giudiziaria di annullamento o sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF (così: Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 8a e 8b ad art. 80 LEF, che cita l'obiter dictum della DTF 110 II 357 consid. 2). In virtù dell'art. 159 LEF, ad ogni modo, l'UE deve continuare l'esecuzione senza indugio, proprio perché la pretesa dell'escutente si fonda su una decisione per ora esecutiva, cioè atta ad essere eseguita, pur in modo provvisorio (ossia sotto riserva di una ripetizione dell'indebito pagamento giusta l'art. 86 LEF). 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.